

	Comune di Sesto Fiorentino	
	(Provincia di Firenze)	
	ATTO MODIFICATIVO DI CONTRATTO DI COMODATO	
	L'anno duemilaventicinque il giorno XX del mese di XX, in Sesto Fiorentino:	
	- COMODANTE: Franco Zucchermaglio, nato a Bolzano (BZ) il 01/05/1965,	
	Dirigente del Settore “Affari Generali e Sviluppo Economico” del Comune di Sesto	
	Fiorentino, nominato con decreto del Sindaco n. 12 del 05/10/2021, domiciliato per	
	la carica presso la Casa Comunale in Sesto Fiorentino, Piazza Vittorio Veneto n. 1, il	
	quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di Dirigente del Settore	
	suddetto e come tale in rappresentanza del COMUNE DI SESTO FIORENTINO	
	(codice fiscale/partita I.V.A. 00420010480), in esecuzione della deliberazione di	
	Giunta comunale n. 24 del 04/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile,	
	nonché della propria determinazione n. 1007 del 15/09/2025, in virtù dei poteri	
	derivantigli dall’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dall’art. 66 dello Statuto comunale;	
	- COMODATARIO: Andrea Francalanci, nato a Firenze il 18/05/1968 nella sua	
	qualità di Direttore della SOCIETÀ DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA	
	NORD-OVEST (codice fiscale 05517820485), con sede legale in Sesto Fiorentino	
	Via Gramsci n. 561, autorizzato alla firma del presente atto ai sensi del decreto di	
	nomina del Presidente della Società della Salute n 2 del 14/02/2020 e conferma	
	dell’incarico di cui al decreto del Presidente della Società della Salute n. 1 del	
	17/02/2025;	
	Premesso che:	
	- tra il Comune di Sesto Fiorentino (comodante) e la Società della Salute Zona	
	Fiorentina Nord Ovest (comodatario) è vigente il contratto rep. 5781 del 14/02/2023,	
	registrato all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Firenze in data	
		Pagina 1 di 4

20/03/2023 al n. 1537, serie 3, con durata fino al 31/12/2027, per la concessione in comodato d'uso di una serie di immobili di proprietà comunale siti in Sesto Fiorentino, destinati ad ospitare le attività della Società della Salute quali risultano dalla convenzione sottoscritta in data 27/12/2007 e nuovamente in data 29/03/2012, il tutto come meglio indicato nel citato contratto di comodato, che qui si intende integralmente richiamato dalle parti;

- il Comune di Sesto Fiorentino è proprietario di un ulteriore immobile posto in Via Biancalani n. 139, che è stato appena ristrutturato grazie al bando PINQuA (PNRR Missione M5C2 investimento 2.3 – Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare), progetto “Nuove CA.SE Qualità dell'abitare e della coesione sociale”, intervento “Centro Servizi per la Comunità - Riqualificazione della ex ludoteca di Querceto”;

- con delibera n. 24 del 04/02/2025 la Giunta Comunale di Sesto Fiorentino ha autorizzato la costituzione, ai sensi dell'art. 71 quaterdecies, co. 2 della Legge R.T. n. 40/2005, di un ulteriore rapporto di comodato d'uso in favore della “Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest”, avente oggetto l'immobile di cui sopra, con durata sino al 31/12/2027 e, comunque, non oltre la scadenza naturale del consorzio, se anteriore;

- a tal fine, la medesima delibera ha autorizzato la modifica del vigente contratto rep. 5781 del 14/02/2023, limitatamente all'aggiunta del fabbricato di Via Biancalani 139 tra i beni immobili comunali concessi in comodato con indicazione delle relative finalità e disciplina, fermo il resto;

- appare pertanto necessario procedere all'aggiornamento del disposto degli artt. nn. 1, 3, 4 e 5 del suddetto contratto di comodato, nonché all'aggiunta di un nuovo articolo 4bis.

- con determina dirigenziale n. 1007 del 15/09/2025 il Comune di Sesto Fiorentino

ha approvato lo schema contrattuale del presente atto, trasmettendolo di conseguenza

alla “Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest” con prot. n. 69746/25 del

15/09/2025;

- il predetto schema è stato approvato altresì dal Direttore della “Società della Salute

Zona Fiorentina Nord-Ovest” con proprio decreto n. del , rendendo

pertanto possibile addivenire alla sottoscrizione in data odierna con modalità digitale.

Tutto ciò premesso, fra le suddette parti,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1: Le sopra riportate premesse e gli atti ivi citati, anche se non materialmente

allegati, sono riconosciuti dalle parti elemento essenziale del presente accordo, che

ha natura integrativa/modificativa del rapporto di comodato in corso di vigenza di cui

al contratto rep. 5781 del 14/02/2023.

Art. 2: Il testo dello “**Articolo 1 – Oggetto**” del contratto di comodato rimane

invariato, salvo integrare l’elenco numerico ivi riportato, e attualmente composto da

9 punti, con l’aggiunta in calce all’elenco medesimo del punto 10), come segue:

“10) Immobile appena ristrutturato posto in Via Biancalani 139, identificato

al Catasto Fabbricati del Comune di Sesto Fiorentino al Foglio 13, particella

156, subalterno 500, collocato su un unico piano e circondato su tutti i lati

da resede pertinenziale, il tutto come rappresentato nell’elaborato allegato

al presente atto sub “L”.

Art. 3: Il testo dello “**Articolo 3 – Canone e oneri**” del contratto di comodato

rimane invariato, salvo sostituire la locuzione di cui alla terza e quarta riga “elencati

dal n. 1 al n. 9” con la locuzione “**elencati dal n. 1 al n. 10**”.

Art. 4: Il testo dello “**Articolo 4 – Destinazione d’uso**” del contratto di comodato

	rimane invariato, salvo integrare l’elenco numerico ivi riportato, e attualmente	
	composto da 9 punti, con l’aggiunta in calce all’elenco medesimo del punto 10),	
	come segue: “10) Immobile di Via Biancalani n. 139: “attrezzatura di interesse	
	comune”	
	Art. 5: Dopo lo “Articolo 4 – Destinazione d’uso”, è inserito il seguente:	
	“Articolo 4bis – Modalità d’uso specifiche dell’immobile di Via Biancalani	
	139	
	L’immobile di cui al punto 10) del superiore art. 1 è concesso ai fini dello	
	svolgimento prioritario delle attività del centro di socializzazione di studenti	
	con disabilità delle scuole secondarie di primo e secondo grado (progetto	
	Felicità) da parte della Società della Salute. Le ulteriori finalità e modalità	
	di uso consentite al Comodatario sono state stabilite e disciplinate con	
	delibera di Giunta Comunale n. 24 del 04/02/2025, da intendersi qui	
	integralmente richiamata. A tal proposito il Comodante dichiara che	
	l’immobile in oggetto è stato appena ristrutturato ed è fornito delle	
	certificazioni necessarie ai fini dell’esercizio delle predette attività, cui il	
	comodato è preordinato”.	
	Art. 6: Il testo dello “Articolo 5 – Manutenzione e interventi” del contratto di	
	comodato rimane invariato, salvo sostituire la locuzione di cui alla seconda riga	
	“elencati dal n. 1 al n. 9” con la locuzione “elencati dal n. 1 al n. 10”.	
	Art. 7: Le spese di registrazione del presente atto faranno carico alle due parti nella	
	misura del 50% ciascuna.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	
	SOCIETA’ DELLA SALUTA ZONA FIORENTINA NORD OVEST	
		Pagina 4 di 4